

Aschiaro e verbale del 26-11-19

1

CISC della Rocca, la parte Pubblica conferma il finanziamento delle parti versate fuori dei limiti di E. 50000,00 con consenso del Rep. di Settore. Le parti sempre relettamente alle parti versate fuori dei limiti concordano rispetto a quanto stabilito dalla Corte dei Conti Sez. Autonomia n° 5 del 2018 e Corte dei Conti Lombardia 369/2019 che al fine di liberare risorse delle parti stabili del fondo finalizzato e finanzia l'indennità esterna delle P. Locali di versare il solo partito rispetto alle annualità 2018/2019 utile e potenziale di i sovranità del ~~PEO~~ sovranità esterni stabilendo i sovranità esterni che prevede i finanziamenti da 1 euro a 10 euro, con come è stato stabilito con parere Area CF2 n° 1. Per l'anno 2018/2019 finanzia l'indennità esterna delle P. Locali per E. 1200,00 che sono dati per E. 3,00 al giorno e si imputano presso di versare del bilancio 2018/19. Si implementa Tale istituto fino applicando finanzia l'articolo previsto da P.D. 1. presidente e il 2020 d'interno finanziamento con i proventi del 2018 lett. C liberando così la parte stabile fu utilizzata finalitate.

Si esamina l'art. 17 lett. f (70 quinquages) confermando lo stesso importo, le stesse regole ~~confermando~~ ~~la~~ ~~partita~~, intendendo ed uti. il vero il budget finanziato, la parte eccedente oltre x le unità. Rendiamo esigibili tutti gli altri istituti fin e esecutori.

Le parti concordano il finanziamento dell'istituto PEO

SP COIL
 [Signature] 11/21 (CISC)

COMUNE DI SCAFATI

PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE FINANZE E PERSONALE

**IPOTESI DI DECENTRATO INTEGRATIVO ECONOMICO
PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE
DECENTRATE PER L'ANNO 2019**

In data 26 NOVEMBRE, alle ore 16.00, presso il Comune di SCAFATI,

la Delegazione Trattante che qui sottoscrive:

Il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica nella persona del

Responsabile del Settore III

E le seguenti Organizzazioni Sindacali:


Organizzazioni Sindacali Territoriali

RSU Aziendale

CGIL FP

CISL FP

UIL FPL



Premesso che

il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali per il personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie locali, disciplinato da specifiche disposizioni dettate dal Titolo III del D.Lgs. n. 165/2001, come integrato e sostituito dal Decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009, c.d. Legge Brunetta, e dai contratti collettivi nazionali di comparto, prevede un modello di contrattazione per il pubblico impiegato articolato su due livelli e, cioè:

- > contrattazione nazionale triennale di tipo normativo e di tipo economico;
- > contrattazione decentrata integrativa triennale di tipo normativo e annuale di tipo economico;

Tenuto conto che, in considerazione del blocco della contrattazione collettiva nazionale introdotto dal legislatore per il periodo 2010-2015, l'Ente ha proceduto annualmente alla stipula del contratto decentrato economico, rinviando alla sottoscrizione del contratto nazionale di primo livello la stipula del nuovo *contratto decentrato integrativo normativo*.

Dato atto che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Funzioni Locali;

Posto in risalto che, come previsto dall'art. 8 del predetto CCNL occorre procedere alla stipula di un contratto decentrato integrativo normativo a valere per il triennio di riferimento sulle materie indicate all'art. 7 dello stesso CCNL e che la bozza del citato CDI è stato predisposto ed è stato parzialmente discusso tra le parti;

Considerato che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate, sono determinate annualmente dagli Enti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del CCNL 21/05/2018, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 67 dello stesso CCNL;

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2019

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Il presente contratto disciplina le modalità di costituzione e utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2019, in applicazione del disposto dell'art. 8, comma 1, del CCNL 25/05/2018.
2. Il presente contratto, nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse, è da ritenersi valido fino alla sottoscrizione del CDI di tipo normativo che ne definirà la nuova disciplina introdotta dal nuovo CCNL.

TITOLO II – COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

Art. 2

Costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 67 CCNL 21/05/2018

1. Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie:
 - a) la prima, costituita nel rispetto dei commi 1 e 2, ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali vigenti, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definito "**risorse decentrate stabili**";

b) la seconda, costituita nel rispetto dei commi dal n. 3 al n. 6, viene qualificata come “risorse decentrate variabili” e comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai CC.CC.NN.LL. vigenti.

2. A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate stabili”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.

3. In particolare, la prima parte del fondo relativo alla lettera a) per l'anno 2019, viene determinato attraverso la compilazione di n. 2 tabelle, che riportano in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, come di seguito quantificate.

4. La **Tabella A** riporta la costituzione del fondo delle risorse che assumono carattere di stabilità e continuità e che restano confermate in un importo unico per gli anni successivi.

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2019
Art. 67 CCNL 21/05/2018 - Triennio normativo ed economico 2019 – 2021 - Comma 1	
Unico importo consolidato anno 2017, costituito ai sensi del comma 1 dell'art. 67;	€ 1.389.117,24
Art. 32 CCNL 2002 – 2005 - Comma 7	
Importo in percentuale dello 0,20% del monte salari riferito all'anno 2001 come determinate dal comma 7 dell'art. 32, con riduzione della percentuale determina in rapporto alla somma decurtata ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 e il totale del fondo pari al 8,33% (€ 15.125,60 - 1259,96)	€ 13.865,64
TOTALE TABELLA A	€ 1.402.982,88

5. La **Tabella B**, riporta alcune voci che, pur rientrando nel concetto di stabilità e continuità in base a quanto disposto dal citato comma 2 dell'art. 67, hanno bisogno di una verifica annuale, in quanto potrà verificarsi una legittima integrazione di ulteriori disponibilità di risorse stabili, che vanno ad aggiungersi agli importi della **Tabella A**.

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA B

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2019
Art. 67 CCNL 21/05/2018 - comma 2	
Lettera a) - Importo, su base annua, pari ad € 83,20 per unità di personale destinataria del CCNL 21/05/2018 in servizio al 31/12/2015	€ 15.225,60
Lettera b) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria al 01/03/2018	€ 32.477,86
lettera c) - Importo della RIA ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio	€ 9.242,00
Art. 33 CCNL 2002 – 2005 - Comma 4	
Risorse dal bilancio previste per il finanziamento dell'indennità di comparto prevista dalla	€ 8.302,14
TOTALE TABELLA B	€ 65.247,60
RISORSE DECENTRATE STABILI	
TOTALE TABELLA A	€ 1.402.982,88
TOTALE TABELLA B	€ 65.247,60

TOTALE RISORSE STABILI	€ 1.468.230,48
-------------------------------	-----------------------

Art. 3

Riduzione del fondo ex art. 1, comma 456, della legge 27/12/2013, n. 147

1. In base a quanto disposto dall'art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, nel periodo dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, nelle amministrazioni pubbliche l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed era, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
2. Il comma 456 dell'unico articolo della legge n. 147 del 27.12.2013, Legge di stabilità 2014, ha aggiunto al succitato comma 2bis dell'art. 9, una nuova disposizione in base alla quale a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al salario accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto della disciplina innanzi indicata.
3. In base a quanto sopra indicato, nell'anno 2014 l'Ente ha apportato una riduzione al fondo per un importo di € 147.371,00, che rappresenta il valore massimo applicato sulla C.D.I. per tutto il periodo soggetto ai vincoli di cui all'art. 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010.
4. Pertanto, il fondo complessivo delle risorse decentrate stabili da utilizzare per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2019 viene illustrato nella seguente tabella.

Fondo rideterminato ex art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013	
Fondo risorse decentrate anno 2019	€ 1.468.230,48
Riduzione ex art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013	€ 147.371,00
Fondo risorse decentrate stabili	€ 1.320.859,48

Art. 4

Costituzione del fondo delle risorse decentrate variabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 31 CCNL 22/01/2004

1. Il fondo delle "risorse decentrate stabili", come innanzi costituito, può essere incrementato delle "risorse decentrate variabili" ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, in base al quale lo stesso comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai commi dal n. 3 al n. 6, fermo restando il rispetto della disciplina richiamata al comma 7 dello stesso art. 67,
2. In particolare, il fondo delle risorse variabili viene determinato attraverso la compilazione della tabella C, che riporta in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, così quantificate:

FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA C

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2019
Art. 67 CCNL 21/05/2018 - Triennio normativo 2016 - 2018	
Comma 3	
lettera a) - Risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/97, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 15, comma 1 - lettera d), del CCNL 01/04/1999, come	
> contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione	
> Convenzioni con soggetti pubblici e privati	

> Contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali	
lettera b) - Risorse derivanti dai risparmi conseguiti dall'attuazione dell'art. 16, comma 4, 5 e 6, del decreto legge n. 98/2011	
lettera c) - Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale	
> Risorse previste dall'art. 92, comma 5, del Codice degli appalti pubblici, di cui al D. Lgs. 12.04.2006 n. 163	
> risorse per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. N. 50/2016	€ 50.000,00
> 10% delle entrate per il condono edilizio in applicazione dell'art. 39 della Legge n. 724/95	
> Fondo delle risorse correlate ai compensi professionali destinati ai legali del Servizio Avvocatura ex art 27 del CCNL 14/09/2000	
lettera d) - Importo della RIA calcolati in misura pari alle mensilità residue nell'anno di cessazione, oltre ai ratei di tredicesima (voce soppressa in ottemperanza a quanto rilevato dal Collegio dei Revisori con nota prot. n. 5551 del 15/10/2018)	€ 3.521,00
lettera e) - risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario (comma 3, art. 14)	€ 102.365,00
lettera f) - Quota parte del rimborso spese di notifica per l'Amministrazione finanziaria ex art. 54 del CCNL 14.09.2000	
Comma 4	
Integrazione fino ad un importo massimo del 1,2% del monte salari anno 1997 (<i>Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni di deficitarietà strutturale</i>)	
Comma 5	
Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano degli obiettivi (<i>Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni di deficitarietà strutturale</i>)	
Art. 68 CCNL 21/05/2018 - Triennio normativo 2016 - 2018 - Comma 1 - Ultimo periodo "Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile"	
Economie risorse stabili non utilizzate del fondo relativo all'anno 2018	€ 17.772,00
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI	€ 173.658,00

PROSPETTO GENERALE

TOTALE NETTO RISORSE STABILI	€ 1.320.859,48
TOTALE NETTO RISORSE VARIABILI	€ 173.658,00
FONDO COMPLESSIVO DELLE RISORSE DECENTRATE	€ 1.494.517,48

Art. 5

Verifica contenimento della spesa ex art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75

1. In ordine alla disposizione in esame, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016.

2. Nella determinazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 si è proceduto all'applicazione delle medesime regole definite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato con le circolari recanti le istruzioni per la compilazione del Conto Annuale prevista dal titolo V del D.lgs. n. 165/2001 e, da ultimo, con il parere n. 257831 espresso in data 18 dicembre 2018.

3. Si precisa, altresì, che nella determinazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019, si è tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018, in base alle quali le risorse previste dal CCNL 21.05.2018 destinate all'incremento del fondo delle risorse stabili per la contrattazione decentrata non sono soggette ai limiti di crescita del fondo medesimo imposto dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.

4. Con riferimento alle disposizioni inserite al comma 1 dell'art. 67, l'ARAN con l'orientamento applicativo CFL7/2018 ha precisato che secondo criteri di correttezza e buona fede, è possibile inserire nel fondo delle risorse decentrate l'importo pari allo 0,20% del monte salari 2001 ai sensi dell'art. 32, comma 7, del CCNL 22,01,2004 nel rispetto delle clausole negoziali che prevedono e disciplinano tale incremento, previa certificazione del Collegio dei Revisori dei conti.

5. La Ragioneria Generale dello Stato, con il parere prot. 256170 del 13/12/2018, ha precisato che si ritiene assentibile, unitamente alla rettifica del fondo da eseguirsi secondo le indicazioni fornite dall'Aran, anche la corrispondente rettifica del limite del fondo per il trattamento accessorio come previsto dall'art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017, come peraltro previsto in tali eventualità dalla circolare RGS n. 25/2012, da eseguirsi avendo cura di applicare alla stessa le medesime decurtazioni proporzionali effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013 ed ai sensi dell'art. 1, comma 236 della legge n. 208/2015.

6. Su tale materia, occorre evidenziare che l'art. 67, comma 7, del CCNL 21/05/2018 ha sancito che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.

7. Atteso che la disciplina introdotta dall'art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017 fa riferimento all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, si ravvisa l'opportunità di considerare, in tale ambito, anche il fondo destinato al lavoro straordinario, fermo restando che, in base a quanto previsto dal comma 2, lettera g) del CCNL 21/05/2018, la riduzione stabile del fondo straordinario può integrare la parte stabile del fondo, mentre non è possibile il percorso inverso (Deliberazione n. 356/2018 della Corte dei Conti Sezione Lombardia);

8. Sulla scorta dei predetti orientamenti, è stato rielaborato il prospetto recante la costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili per l'anno 2016, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi del fondo per l'anno 2017, come di seguito si riporta:

Totale fondo risorse decentrate 2016		Voci da escludere	Riduzione fondo 2016 ex art. 1, comma 236, legge n. 208/2015	Fondo da considerare per la riduzione
€ 1.363.824,70		€ 56.956,73	€ 5.878,08	€ 1.300.989,89
Fondo soggetto ai vincoli 2016	Incremento art. 32, comma 7, CCNL 22/01/2004	Fondo lavoro straordinario	Fondo posizioni organizzative	Fondo da considerare per la riduzione
€ 1.300.989,89	€ 13.865,64	€ 155.000,00	€ 161.000,00	€ 1.630.855,53

9. Il prospetto di seguito riportato descrive il fondo per la contrattazione decentrata integrativa costituito per l'anno 2019 con le stesse modalità rispetto al fondo costituito nell'anno 2016.

PROSPETTO GENERALE	ANNO 2019	A DETRARRE	Descrizione
--------------------	-----------	------------	-------------

FONDO STABILI	€ 1.320.859,48	€ 8.302,14	Tale voce riflette risorse del bilancio e non va imputata nel fondo
		€ 15.225,60	Risorse previste dall'art. 67, comma 2 lettera a)
		€ 32.477,86	Risorse previste dall'art. 67, comma 2, lettera b)
FONDO VARIABILI	€ 173.658,00	€ 102.365,00	Economie straordinario anno 2018 art. 67, comma 3 - lettera e)
		€ 17.772,00	Economie fondo anno 2017 art. 68, comma 1
		€ 0,00	Art. 93, comma 7, del D.lgs. 163/2006
		€ 50.000,00	Art. 113, comma 2, del D.lgs. 50/2016
		€ 0,00	Art. 27 del CCNL 14/09/2000
TOTALE FONDO RISORSE	€ 1.494.517,48	€ 226.142,60	€ 1.268.374,88

10. Sulla scorta dei predetti dati, si procede alla rideterminazione del prospetto recante il trattamento accessorio complessivo, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi del fondo per l'anno 2016, come di seguito si riporta:

Totale fondo risorse decentrate 2019	Voci da escludere	Fondo lavoro straordinario	Fondo posizioni organizzative	Fondo da considerare per la riduzione
€ 1.494.517,48	€ 226.142,60	€ 155.000,00	€ 161.000,00	€ 1.584.374,88

11. In relazione all'obbligo circa il rispetto della riduzione della spesa, si rileva che la proposta di costituzione rispetta il dettato legislativo, in quanto il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019, costituito dalle risorse stabili e dalle risorse variabili, escluse le somme da non considerare, risulta inferiore a quella utilizzata nel 2016.

Si precisa che il nuovo sistema di verifica del contenimento della spesa, i cui criteri sono stabiliti dall'art. 33 della Legge n. 58/2019, sarà applicato a decorrere dal 2020, dopo i chiarimenti della RGS. Da tale applicazione deriveranno dei tagli al fondo delle risorse decentrate per il 2019 in relazione alla cessazione del personale verificatasi durante l'esercizio. Al fine di evitare che nel prossimo esercizio si debba operare un doppio taglio, ossia uno relativo al 2019 ed uno relativo al 2020 si concorda di operare nel presente fondo un accantonamento prudenziale di 100.000 euro ed operare il definitivo conguaglio in sede di costituzione del fondo per l'anno 2020.

Art. 6

Revisione dei fondi delle risorse decentrate destinate alla C.D.I. ex art. 4 del Decreto legge n. 16/2014, convertito nella legge n. 68/2014

1. Nella fase di determinazione annuale del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2015, il Servizio Risorse umane, a seguito verifica circa il possesso dei requisiti richiesti per l'incremento delle risorse stabili, come previsto dalla contrattazione di primo livello, ha accertato che l'Ente, a partire dalla sottoscrizione del CDI anno 2004, ha proceduto all'integrazione del fondo delle risorse decentrate stabili per un importo pari ad € 310.000,00, utilizzando un sistema di calcolo non conforme alle disposizioni contrattuali.

2. In base alla predetta verifica, si è ravvisata la necessità di procedere in autotutela al recupero delle somme erroneamente inserite nel fondo delle risorse decentrate a partire dal CDI anno 2004, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del decreto legge n. 16/2014, convertito nella legge n. 68/2014. A tale proposito si richiama la deliberazione di G.C. n. 328 del 19/12/2014

3. Atteso che il recupero delle somme effettuato nell'ambito di un'unica sessione negoziale, comporterebbe una automatica impossibilità a finanziare gli istituti contrattuali correlati all'organizzazione del lavoro, alla produttività e al miglioramento dei servizi, le parti hanno concordato sulla necessità di procedere al recupero stesso in un arco temporale pluriennale, come stabilito dal predetto art. 4 del D.L. n. 16/2014.
4. Pertanto, con il presente accordo, le parti concordano che il recupero della somma di € 310.000,00, avviato nell'esercizio 2015, proseguirà in un arco temporale di cinque anni, attraverso un recupero annuo del fondo disponibile di un importo di € 62.000,00.
5. Alla luce dei rilievi innanzi illustrati, sul fondo delle risorse decentrate destinato alla C.D.I. per l'anno 2019, viene effettuata la riduzione per il recupero del quarto anno come innanzi illustrato, che viene così determinato:

Costituzione del fondo risorse anno 2017			€ 1.494.517,48
Recupero somme	5° di 5 anni		€ 62.000,00
Fondo risorse destinate al finanziamento del CDI			€ 1.432.517,48

**TITOLO III – UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE
DECENTRATE**

Art. 7

Utilizzo del fondo delle "risorse decentrate stabili"

Prioritariamente le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, come prescritto dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, come richiamato dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21/05/2018. Tali risorse vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle "risorse decentrate stabili", così come di seguito determinate.

1. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 31.12.2018 – Art. 68, comma 1, del CCNL 21.05.2018.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo "risorse stabili". Per tale destinazione viene istituito un fondo per le progressioni orizzontali già effettuate al 31.12.2018.

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali vengono riacquisiti nel fondo in parola nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. Le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nei successivi articoli.

Si precisa, inoltre, che gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo in relazione al loro costo originario. Infatti, nel predetto fondo confluiscono le somme relative agli incrementi stipendiali previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali relativamente alle singole posizioni di sviluppo più elevate riconosciute al personale, come stabilito dall'art. 67, comma 2 - lettera b), del CCNL 21.05.2018. Tali importi sono finanziati con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi a carico del bilancio dell'Ente.

Da quanto sopra enunciato le risorse complessive risultanti, destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2019, ammontano a complessive **€ 502.995,00**

2. Costituzione fondo da prelevare dalle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali da effettuare nell'anno 2019 – Art. 17, comma 2 - lettera b), del CCNL 01.04.1999.

Con la costituzione del predetto fondo vengono determinate le progressioni dell'anno con le limitazioni previste dai contratti nazionali vigenti. In particolare, si precisa che per il riconoscimento del diritto alla partecipazione della selezione per la progressione orizzontale, il dipendente deve essere in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione in godimento pari a ventiquattro mesi.

Da quanto sopra enunciato, le risorse complessive risultanti dal calcolo effettuato dal Servizio risorse umane da destinare al finanziamento delle progressioni orizzontali per l'anno 2019 sono quantificate in un importo pari ad

€ 42.000,00

Le parti si danno atto che le risorse destinate alla progressione orizzontale per l'anno 2019 rappresentano una quota del 50% dell'importo complessivo quantificato in relazione alle posizioni economiche del personale in possesso dei requisiti richiesti dal comma 6 dell'art. 16 del CCNL 21/05/2018.

L'attribuzione della posizione economica orizzontale avviene a seguito espletamento della procedura di valutazione, come disciplinata dal vigente sistema permanente di valutazione.

2. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto per l'anno 2019. - Art. 33, comma 4, del CCNL 22.01.2004.

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D del CCNL del 22.0.2004.

Le risorse nelle misure indicate nella colonna (1) della Tab. D vanno imputate a carico del bilancio dell'Ente, come disciplinato dall'art. 7 del presente CDI.

A seguito cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa del personale interessato, le quote dell'indennità di comparto sono riacquisite nelle disponibilità del fondo.

Pertanto, per l'anno 2019 le quote destinate al finanziamento dell'indennità di comparto, finanziate con risorse stabili, ammontano ad **€ 90.547,00**

RIEPILOGO GENERALE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI

RIFERIMENTI NORMATIVI	ANNO 2019
Art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018	
Fondo per il finanziamento della progressione economica orizzontale effettuate negli anni precedenti	€ 502.995,00
Art. 68 CCNL 21.05.2018 - Comma 2 - lettera j)	
Fondo per il finanziamento della progressione economica orizzontale anno 2019	€ 42.000,00
Art. 33 CCNL 2002 - 2005	
Somme destinate al finanziamento dell'indennità di comparto	€ 90.547,00
TOTALE	€ 635.542,00

RIEPILOGO GENERALE

Fondo destinato al finanziamento degli istituti contrattuali	€ 1.432.517,48
Finanziamento degli istituti stabili	€ 635.542,00
Fondo complessivo delle risorse decentrate destinato al finanziamento della produttività e miglioramento dei servizi, nonché agli istituti correlati all'organizzazione del lavoro per l'anno 2019	€ 796.975,48

ART. 8

Utilizzo del fondo delle "Risorse decentrate variabili"

1. Il fondo complessivo delle "risorse decentrate variabili", pari ad **€ 796.975,48** sarà utilizzato per il finanziamento di tutti gli istituti che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo in base alla disciplina concordata al successivo art. 9 del presente CCDI.

2. Le parti concordano sulla distribuzione delle risorse disponibili, in base al seguente prospetto:

UTILIZZO DEL FONDO "RISORSE DECENTRATE VARIABILI"

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2019
Art. 68 CCNL 21/05/2018 – comma 2	
Lettera a): Incentivazione correlata alla performance organizzativa 50%	€ 221.687,74
Lettera b): Incentivazione correlata alla performance individuale pari al 50% delle risorse disponibili	€ 221.687,74
Lettera c): Indennità per condizioni di lavoro comportanti attività disagiate, esposizione a rischi e maneggio valori ex art. 70-bis del CCNL 21/05/2018	
> indennità per funzioni svolte in condizioni disagiate	
> indennità per funzioni svolte in condizioni di rischio	
> indennità per funzioni che implicano il maneggio di valori	
Lettera d): Indennità per prestazioni di lavoro correlate all'organizzazione del lavoro	
> Indennità per prestazione lavorativa effettuata in turni ex art. 23 del CCNL 21/05/2018	€ 100.000,00
> Indennità di reperibilità ex art. 24 del CCNL 21/05/2018	€ 77.000,00
> Indennità orario festivo ex art. 24, comma 1, del CCNL 14/09/2000	€ 10.000,00
Lettera e): Fondo per remunerare compiti che comportano specifiche responsabilità per il personale di cat. D e C ex art. 70-quinquies del CCNL 21/05/2018	
> Indennità per funzioni che comportano specifiche responsabilità attribuite ai sensi del comma 1 dell'art. 70-quinquies del CCNL 21/05/2018	€ 60.000,00
> Indennità per particolari funzioni che comportano specifiche responsabilità attribuite con atto formale fra quelle indicate dal comma 2 dell'art. 70-quinquies del CCNL 21/05/2017	€ 2.400,00
Lettera f): Fondo per remunerare particolari funzioni e indennità per il personale dell'area di vigilanza	
> Indennità correlate a servizi aggiuntivi di vigilanza per conto terzi ai sensi all'art. 56 -ter del CCNL del 21/05/2018	
> Indennità correlate a prestazione lavorativa svolta in servizi esterni di vigilanza ai sensi all'art. 56 -quinquies del CCNL del 21/05/2019	€ 4.200,00
> Indennità per funzioni che comportano l'esercizio di compiti di responsabilità indicate all'art. 56-sexies del CCNL 21/05/2018	
Lettera g): Fondo per incentivare compiti e funzioni correlate all'utilizzo delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 - lett. c), e all'art. 70-ter del CCNL del 21/05/2018	

> risorse previste dall'art. 93, comma 7 e seguenti, del Codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163	
> risorse previste dall'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50	
> Fondo delle risorse correlate ai compensi professionali destinati ai legali del Servizio Avvocatura ex art 27 del CCNL 14/09/2001	
> 10% delle entrate previste per il condono edilizio, ex art. 39 della L. n. 724/94	
> Fondo delle risorse per contributi riconosciuti dall'ISTAT o da Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge	
Lettera g): Fondo per incentivare compiti e funzioni correlate all'utilizzazione delle risorse alimentate in base alla disciplina inserita all'art. 67, comma 3, lettera a) del CCNL 21/05/2018	
Lettera h): Fondo per l'incentivazione della produttività per il servizio di notifica, di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000	
Taglio provvisorio art. 33 L. 58/2019 (Nel caso in cui il decreto di prossima uscita prevederà l'applicazione del taglio a decorrere dal 2020 l'importo confluirà nella produttività individuale e organizzativa)	€ 100.000,00
TOTALE	€ 796.975,48

Ai dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate, secondo il sistema di valutazione dell'ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 68, comma 2, lett. b), che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi. La misura di detta maggiorazione, viene definita in questa sede nella misura del 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi del periodo precedente. Tale quota viene attribuita al 10% del personale.

ART. 9

Criteri e modalità per l'utilizzo del fondo relativo alle "risorse decentrate variabili"

A. Turno:

Il turno può essere attuato in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero con durata pari o superiore a 10 ore e consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.

Ai fini della corresponsione della relativa indennità, le prestazioni lavorative devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano e pomeridiano.

L'indennità di turno ricomprende anche il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro ed è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

Elenco profili:

- Istruttori direttivi area vigilanza n. 3;
- Agenti di Polizia locale n. 33 unità;
- Servizio cimiteriale n. 2 unità;
- Custodi n. 8 unità;

Risorse necessarie Totale € 100.000,00

B. Reperibilità

Il servizio di reperibilità viene istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili nell'ottica di un efficiente servizio alla collettività, con riferimento ai seguenti servizi.

Elenco profili:		
Agente di Polizia Locale	n. 2 unità	tutti i giorni in orario non coperto dal servizio
Assistente sociale	n. 2 unità	tutti i giorni in orario non coperto dal servizio
Istruttore tecnico	n. 1 unità	tutti i giorni in orario non coperto dal servizio
Operatori servizi manutentivi	n. 2 unità	tutti i giorni in orario non coperto dal servizio
Operatori servizi cimiteriali	n. 1 unità	N. 6 ore al giorno esclusi i giorni di rientro pomeridiano
Ufficiale di Stato Civile	n. 1 unità	Il sabato, la domenica e i festivi infrasettimanali per 6 ore al giorno

In applicazione della disciplina inserita nell'art. 24 del CCNL 21/05/2018, l'indennità di reperibilità:

a) è corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi individuati;

b) è quantificata in € 10,33 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,66) in caso di reperibilità

c) non può essere superiore a 6 periodi al mese per dipendente;

d) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato e per le ore di effettiva chiamata, che saranno remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo;

Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

In caso di chiamata, le ore di lavoro prestato sono retribuite come lavoro straordinario, con risorse disponibili ex art. 14 del CCNL 01/04/1999, o, a richiesta, con equivalente recupero orario. Per le ore prestate come straordinario non vengono riconosciute le indennità previste alla lettera b) del presente CDI.

Risorse necessarie Totale € 77.000,00

C. Compensi ISTAT

Art. 79 ter del CCNL 2018/2018 - Copertura assicurata esclusivamente dal contributo omniconensivo e forfettario riconosciuto dall'ISTAT

C. Compensi Messi

In applicazione dell'art. 67, comma 3 lett. F) del CCNL 2016/2018 è destinata una quota pari al 70% del rimborso delle spese di notificazione incamerate dall'ente

D. Indennità per orario notturno, festivo e/o orario festivo/notturno

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del CCNL 14/09/2000, la prestazione lavorativa, anche in assenza di rotazione per turno, svolta in orario ordinario notturno e festivo dà diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.

L'indennità è riconosciuta al personale che svolge parte della prestazione lavorativa con tale articolazione oraria.

Risorse necessarie Totale € 10.000,00

E. Particolari e specifiche Responsabilità

A partire dal modello organizzativo adottato dall'Ente le parti individuano nelle disposizioni di organizzazione del Responsabile di ogni singolo Settore l'atto di affidamento delle specifiche responsabilità al personale della categoria D e C che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli artt. 13 e 17 del CCNL 21/05/2018.

L'indennità di responsabilità viene attribuita ai dipendenti interessati dal Responsabile del Settore con atto formale motivato, da emanarsi tassativamente entro il mese di gennaio e comunque all'esito dell'approvazione del bilancio, dalla quale risulta il possesso dei requisiti determinati e le particolari responsabilità attribuite durante l'anno di riferimento.

Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies, comma 1, del CCNL 21/05/2018 viene attribuito al personale di categoria D e C, esclusivamente quando l'attività ricoperta, pur essendo ricompresa nella declaratoria di cui all'allegato A) del CCNL 31.3.99, assume caratteristiche di complessità, responsabilità e autonomia particolare e specifica ovvero unica. L'attribuzione della specifica indennità segue i criteri stabiliti nel contratto parte normativa.

I compensi di cui al presente articolo sono revocabili, la loro corresponsione è subordinata all'effettivo esercizio dei compiti e delle prestazioni cui sono correlate e al possesso di almeno 3 dei 5 requisiti previsti.

In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la Delegazione trattante individua gli importi necessari per il finanziamento delle specifiche responsabilità, che potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

Risorse necessarie Totale € 60.000,00

F. Particolari Posizioni

E' l'indennità finalizzata a compensare specifiche funzioni di responsabilità del personale delle categorie D, C e B attribuite con atto formale degli Enti, di cui all'art. 70-quinquies, comma 2, del CCNL del 21/05/2018, ed è determinata in una quota pari ad € 25 mensili su dodici mensilità. Detta indennità è corrisposta alle qualifiche già individuate dal citato articolo 70-quinquies.

Elenco profili:

▷	Ufficiale d'anagrafe	N. 4 unità;
▷	Ufficio di Stato civile	N. 1 unità;

Risorse necessarie Totale € 2.400,00

G. Produttività Individuale e organizzativa ex art. 68, comma 2, del CCNL 21/05/2018.

1. Il fondo destinato alla corresponsione degli incentivi correlati alla performance individuale per effettivi incrementi della produttività e per il raggiungimento degli obiettivi assegnati ad ogni struttura di massima dimensione dell'Ente, di cui all'art. 68, comma 2 - lettera b) - del CCNL 21/05/2018, assume parte rilevante del fondo disponibile pari al 30%, e, pertanto, ammonta ad

€ 221.687,74 e viene utilizzato in base alla disciplina inserita nel sistema di valutazione vigente nell'Ente.

2. Le risorse destinate alla performance organizzativa correlata al miglioramento dei servizi dell'Ente, di cui all'art. 68, comma 2 - lettera a), pari ad **€ 221.687,74**

3. I criteri generali per la corresponsione dei compensi correlati alla performance organizzativa e individuale sono disciplinati dal Sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti concordato tra le parti nella Delegazione trattante mediante confronto ex art. 5 del CCNL 21/05/2018 ed approvato con delibera di Giunta comunale n. 21 del 07/02/2019.

4. Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono destinate alla produttività individuale e/o di gruppo, in base a progetti obiettivo/piani lavoro, progetti di miglioramento/sviluppo, piani di attività anche pluriennali e altre iniziative proposte dai titolari di Posizione Organizzativa, basati sugli strumenti programmatori dell'Ente, quale ad esempio il Piano degli Obiettivi/PEG.

5. Una quota del budget disponibile potrà essere utilizzata per obiettivi specifici, definiti annualmente in coerenza con gli obiettivi definiti all'interno dei piani economici di gestione e/o piani per obiettivi. Qualora si agisca sulla base di obiettivi specifici, il responsabile di posizione organizzativa nel piano di lavoro dovrà determinare una percentuale della quota a ciò destinata. Potenzialmente tutto il personale del settore potrà partecipare alle iniziative proposte.

6. Nel rispetto dei criteri fissati dal vigente regolamento recante il sistema permanente di valutazione, le risorse disponibili vengono assegnate ai vari settori in proporzione al numero dei dipendenti assegnati allo stesso ed alle rispettive categorie di inquadramento, secondo il prospetto di seguito riportato:

SETTORE	PERSONALE IN DOTAZIONE	
I	29	
II	39	
III	14	
IV	2	
V	9	
VI	13	
VII	4	
VIII	12	
IX	40	
TOTALE	162	

7. La corresponsione degli incentivi legati alla performance organizzativa è subordinata alla valutazione del raggiungimento dei risultati dei responsabili da parte del Nucleo di Valutazione. Nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun settore, il responsabile con posizione organizzativa, utilizzando le schede di valutazione, provvederà a valutare il personale dipendente appartenente al proprio settore ed attribuire a ciascun dipendente del proprio settore le indennità spettanti al settore stesso;

8. La valutazione relativa all'istituto della produttività viene effettuata come previsto dall'art. 5, comma 11 bis del d.l. 6.07.2012 n. 95, convertito con legge 7.08.2012 n. 135 in base ai seguenti criteri coerenti e desunti dal vigente CCDI:

- > Al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
- > Al contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza ed ai comportamenti organizzativi dimostrati.

9. Per l'effettuazione della valutazione si utilizzeranno le schede di valutazione, distinte per specifiche categorie, di cui al regolamento in essere presso l'ente.

10. La valutazione dovrà essere effettuata all'inizio dell'anno successivo, in modo da considerare l'utilità e la finalizzazione della stessa quale strumento volto al raggiungimento degli obiettivi prefissati. A tal scopo i responsabili di posizione organizzativa dovranno adottare comportamenti in linea con le predette finalità.

11. L'erogazione del premio incentivante avverrà a consuntivo, a conclusione della procedura di valutazione ovvero durante l'anno a conclusione del raggiungimento degli obiettivi correlati al PEG e/o al piano di lavoro predisposto dal responsabile del settore.

12. In caso di valutazione negativa e avuto riguardo alle garanzie di riesame contenute nel sistema di valutazione, i dipendenti interessati non hanno diritto ad alcuna attribuzione di compensi. Ogni dipendente può attivare una richiesta di riesame della valutazione con le modalità e tempi stabiliti nel sistema permanente di valutazione.

H. Produttività individuale ex art. 67, comma 3 – lettera c) – del CCNL del 21/05/2018.

1. Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi di cui all'art. 67, comma 3 – lettera c) – del CCNL del 21.05.2018, per un importo pari ad viene utilizzato nel rispetto della disciplina di seguito descritta.

2. La produttività viene attribuita mediante l'applicazione del vigente sistema di valutazione approvato con delibera consiliare n. 322/2013

3. Gli obiettivi e le responsabilità da assegnare devono discendere direttamente dalle strategie dell'Ente definite nell'ambito delle linee programmatiche formulate dall'Amministrazione comunale.

4. In attuazione delle disposizioni inserite all'art. 54 del CCNL 14.09.2000, in base alle quali gli Enti possono verificare la possibilità di destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti trasmesse dall'amministrazione finanziaria al fondo delle risorse decentrate, le parti concordano che una quota pari al 50% del rimborso spese incassate per notifica atti sono destinate all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi comunali;

5. Le parti concordano sulla necessità di introdurre una disciplina speciale in ordine alle modalità di assegnazione degli importi correlati alla produttività individuale e collettiva di cui al presente Punto H). In particolare, si stabilisce che il personale assegnatario degli incentivi legati a specifiche normative inseriti nel presente fondo per un importo superiore al premio individuale calcolato come media pro-capite a seguito assegnazione del budget ai Responsabili dei Settori, come previsto al precedente Punto G), rimane escluso dalla ripartizione del fondo relativo alla produttività individuale e collettiva di cui all'art. 37 del CCNL 22.01.2004.

Si precisa che, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 3, comma 29, della legge n. 350/2003, le quote previste per la corresponsione dei compensi per l'incentivazione della produttività collegate alle predette risorse, devono prevedere anche gli oneri a carico dell'ente.

Art. 11 Disposizione finale

1. Il presente contratto integrativo decentrato si applica con riferimento alla parte economica per l'esercizio finanziario 2019.

2. Le disposizioni contenute nel presente contratto integrativo conservano la propria efficacia sino alla sottoscrizione del CDI di parte normativa, che deve recepire la nuova disciplina introdotta dal CCNL 21/05/2018.

3. In applicazione di quanto previsto dall'arti. 8, comma 1 del CCNL del 21/05/2018, le parti convengono altresì di avviare entro il prossimo mese di gennaio 2019, le trattative per la definizione del contratto integrativo triennale 2019-2021

4. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

5. Copia del presente contratto viene trasmesso all'ARAN e pubblicato permanentemente sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposito link "Amministrazione Trasparente".